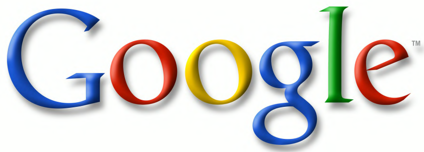


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`


HARVARD LAW LIBRARY
3 2044 061 725 339

(820)

Avv. TEODORO ATTALLA

FOR TX
A

Le lesioni colpose a più persone e i decreti di amnistia 4 luglio e 14 novembre 1907.

LIVORNO
TIPO-LITOGRAFIA A. DEBATTE
1907

HD
ITA
985.5
ATT

HARVARD
LAW
LIBRARY

BIB
N.°

Digitized by Google

Digitized by Google

ITALY

Avv. TEODORO ATTALLA

Le lesioni colpose a più persone e i decreti di amnistia 4 luglio e 14 novembre 1907.

LIVORNO
TIPO-LITOGRAFIA A. DEBATTE
1907

S
ITA
985.5
Digitized by Google

DEC. 20, 1930

Digitized by Google

Il capoverso dell'art. 375 del codice penale è compreso nell'amnistia concessa col r.° decreto 4 luglio 1907?

Il tribunale penale di Livorno con ordinanza 16 luglio 1907 ha risposto di no; la corte di cassazione di Roma, tre giorni dopo, con decisione 19 luglio ha deciso di si; e io faccio plauso a quest'ultima sentenza, non tanto perchè è la cassazione che ha parlato, quanto perchè mi ero proposto lo stesso quesito, convincendomi che anche l'ultima parte dell'art. 375 citato doveva interpretarsi necessariamente compresa nella recente amnistia.

Basta, infatti, guardare alle precedenti amnistie per persuadersi che il supremo collegio ha ben deciso. Nel decreto 11 novembre 1900, all'articolo 1 lettera *d*, è detto che è concessa amnistia nei delitti commessi per imprudenza o negligenza, ecc., *purchè non ne siano deri-*

Digitized by Google

vate la morte o lesioni personali prevedute nel n. 2 dell'art. 372 del cod. pen.

Nel decreto 1 giugno 1901, art. 1 lettera *c*, è detto come sopra.

In quello 23 novembre 1902, art. 1 lettera *c*, si concede amnistia pei fatti indicati nell'art. 375 e purchè non trattisi del n. 2 dell'art. 372.

Lo stesso è detto nel decreto di amnistia 16 novembre 1904, art. 1 lett. *d*.

E lo stesso in quello del 7 agosto 1905, in cui si escludono i numeri 1 e 2 dell'art. 372.

Dunque, quando nei decreti di amnistia si è voluto eccettuare ed escludere tale benefizio, *si è detto esplicitamente*, e si è usata la forma esplicita della esclusione.

Ora, stando a questa forma, che apparisce lo stile consuetudinario dei decreti di amnistia, bisogna concluderne subito che, se si fosse voluto escludere nel recente decreto in esame l'ultima parte dell'art. 375 dal benefizio dell'amnistia, si sarebbe esplicitamente detto, e non essendosi detto, deve ritenersi compresa nell'amnistia, appunto perchè non ne è stata esclusa, anche la ridetta ultima parte del citato articolo.

Digitized by Google

Indagando inoltre lo spirito della recente amnistia, è facile vedere che, mentre prima negli esaminati decreti venivano escluse dal sovrano perdono le lesioni gravi e gravissime dei numeri 1 e 2 dell'art. 372, ora con pensiero più largo si è inteso di amnistiare *tutte le lesioni colpose* ed anche le gravissime; di modo che non si saprebbe comprendere come, in un'amnistia così estesa per le lesioni colpose, si sarebbe dovuto escludere, senza che nel decreto sia detto, l'ultima parte del citato articolo.

Ma, poi, perchè questa si dovrebbe intendere esclusa? Mentre essa fa parte integrante dell'art. 375 ed è strettamente connessa ai nn. 1 e 2 dell'articolo stesso, che costituiscono l'essenza della disposizione penale delle lesioni colpose.

Si veda anche a che assurdo e a quale ingiustizia si giungerebbe, qualora si ritenesse esclusa la detta ultima parte dal benefizio dell'amnistia, perchè allora andrebbe impunito l'imputato di violazione del solo n. 2, passibile di una pena da 1 a 20 mesi, mentre sarebbe punito l'imputato del n. 1 e ultima

Digitized by Google

parte (quando più fossero le persone lese), passibile della minor pena da 1 a 6 mesi.

Il fatto, quindi, che più sieno le persone lese non può pregiudicare il diritto al godimento dell'amnistia; e tanto meno potrà eccepirsi che quest'ultima parte commina una pena più grave nel caso che rimangano lese più persone, perchè ciò urterebbe, voglio ripeterlo, nel principio morale e di giustizia che il passibile di pena da 1 a 20 mesi, di che nel n. 2 dell'art. 375, sarebbe amnistiato, e l'imputato del n. 1 e ultima parte dello stesso articolo sarebbe escluso dall'amnistia, mentre è passibile della minor pena da 1 a 6 mesi.

Vedasi, a questo proposito, per analogia — e come studio dell'ultima parte dell'art. 375 in relazione specialmente ai numeri 1 e 2 dell'articolo stesso — la dottissima decisione della cassazione di Roma, 19 luglio 1890, relatore l'illustre PETRELLA (*Rivista pen.*, vol. XXXII, pag. 260): « In tema di lesioni personali colpose, *la circostanza di essere rimaste offese più persone non ha altro effetto che di esasperare la pena* e SENZA PER NULLA INFLUIRE SULL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE, ecc. ».

Digitized by Google

Ora, se è vero che l'amnistia *estingue* l'azione penale, se è vero che la recente amnistia ha estinto *l'azione penale di tutte le lesioni colpose*, anche di quelle gravissime dell'art. 372, se è giuridico il principio stabilito dalla cassazione nella decisione citata, a relazione PETRELLA, che l'ultima parte dell'art. 375 *non influisce sull'azione penale*, è forza giuridicamente conchiuderne che l'amnistia ha *abolito anche l'azione penale del capoverso in esame*, perchè ha voluto estinguere in radice l'azione penale di tutto l'art. 375, che contempla *tutte le lesioni colpose*.

Il SALUTO (*Commenti al codice di proc. pen.*, vol. VIII, pag. 62, insegna: « È principio assai ovvio sin dai tempi degli antichi romani che nelle applicazioni delle sovrane indulgenze debba seguirsi una interpretazione *larga e di favore* verso coloro che il principe ha voluto favorire: *beneficium imperatoris, quod a divina scilicet indulgentia proficiscitur, quam plenissime interpretari debemus*, e questa massima è stata applicata in tutti i tempi senza distinzione di scuole ». E al successivo § 2602: « L'atto di amnistia si estende ai fatti

Digitized by Google

accessori in generale, che possono considerarsi come traenti la loro criminalità dal fatto principale amnistiato; dappoichè l'amnistia, togliendo al fatto il *carattere criminoso*, *nessun procedimento può seguire da questo fatto divenuto indifferente in faccia alla legge penale* ».

Infatti, è *all'essenza* dell'amnistia che si deve guardare, in relazione al *titolo* del reato, riuscendo indifferenti le diverse *gradazioni* dello stesso reato, e dovendosi considerare *l'unico* fatto agli effetti dell'amnistia; e l'unico *fatto* e l'unico *titolo* è quello delle *lesioni colpose*, e l'*essenza* dell'amnistia ricopre del suo beneficio *tutte le lesioni colpose*, mentre l'ultima parte dell'art. 375 rientra in quelle *gradazioni*, in quelli *accessori*, indifferenti e incalcolabili agli effetti della sovrana amnistia. La quale è stata sempre interpretata non restrittivamente, ma nel senso più largo ed esteso e corrispondente all'alta prerogativa del sovrano.

Nè è dubbio, del resto, il recente decreto, ma quand'anche lo fosse, avrebbe rettamente deciso la suprema corte di cassazione, atte-

Digitized by Google

nendosi al più liberale principio, che deve essere sempre preferita la interpretazione più benigna e più favorevole verso gli imputati, e stabilendo quindi la massima che anche l'ultima parte dell'art. 375 del codice penale rientra nell'amnistia del 4 luglio 1907. Ed erano presidente il LUCCHINI e pubblico ministero il FERRIANI, che concluse conformemente. Quali nomi di magistrati, davvero illustri, rappresentano alta e sicura garanzia che tale giurisprudenza non può nè deve mutare.

La decisione del 19 luglio 1907, su indicata, che si legge ormai in tutte le riviste di giurisprudenza, è riportata nella *Rivista penale* (vol. LXVI, pag. 289): « *L'amnistia per le lesioni personali colpose, di cui all'art. 2 lett. c* del r.° d.° 4 luglio 1907, n. 388, si applica *anche nel caso di più persone offese.*

« Che, quantunque a primo aspetto possa sembrare che l'amnistia concessa per i « delitti previsti dall'art. 375, n. 1 e 2 » non comprenda il caso contemplato dal capoverso, per il motivo che altrimenti il legislatore avrebbe potuto dire senz'altro « delitti previsti dall'art. 375 », *tuttavia, attentamente esaminata*

Digitized by Google

la questione, la Suprema Corte ritiene doversi comprendere nel benefizio anche il capoverso suddetto.

« Che invero, tal capoverso esaspera bensì la pena per la circostanza accidentale della pluralità degli offesi, ma nulla muta all'essenza dei reati preveduti nei nn. 1 e 2, ai quali si riferisce e si collega così intimamente che senza di essi non avrebbe significato; or se tali reati sono espressamente indicati nel decreto, non si potrebbe, *senza una esplicita disposizione in contrario* (come si legge nel recentissimo decreto di amnistia del 14 novembre 1907), escluderli sol perchè accompagnati da quella circostanza.

« Ad analoga considerazione ebbe già ad ispirarsi questo Supremo Collegio, allorchè, con sentenza 19 giugno 1890, causa *Moretti*, decise che il precetto stabilito nel n. 1 dell'art. 375, di non potersi procedere che a querela di parte, ha luogo anche nel caso in cui concorra l'aggravante contemplata dal capoverso. E una conferma si trae dallo stesso decreto d'amnistia in esame, che alla lett. *a* pure dell'art. 2, contemplando i delitti di

Digitized by Google

duello preveduti dall'art. 239, concede amnistia soltanto per quelli di cui al n. 3 (che cagionarono cioè soltanto lesioni lievi), e non fa cenno del capoverso dello stesso articolo, che aggrava la pena per il duellante che ingiustamente determinò il duello; come del pari, all'art. 1 lett. *d*, concede amnistia per i reati preveduti, fra gli altri, dall'art. 247 cod. pen. (apologia di delitti, ecc.), senza menzionare l'aggravante stabilita dalla legge 19 luglio 1904, n. 315, pel caso che siano commessi col mezzo della stampa; e se, non ostante tale silenzio, non sarebbe possibile escludere dal benefizio il reato di cui all'art. 239 n. 3, sol perchè vi concorra l'aggravante del successivo capoverso, o quello dell'art. 247, sol perchè vi concorra l'aggravante di cui alla citata legge del 1904, altrettanto può e dee dirsi per i reati di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 375, accompagnati dall'aggravante contemplata nel capoverso relativo.

« Che i precedenti decreti, i quali concedevano l'amnistia per le sole lesioni colpose non gravi prevedute nell'art. 375 n. 1, comprendevano il caso del capoverso in relazione

Digitized by Google

al detto n. 1: così i r.i d.i 11 novembre 1900; n. 366 (art. 1 lett. *d*); 1 giugno 1901, n. 187 (art. 1 lett. *c*); 23 novembre 1902, n. 467 (art. 1 lett. *c*); 16 settembre 1904, n. 491 (art. 1. lett. *d*) concedevano amnistia per i delitti commessi per imprudenza o negligenza, ecc., *purchè non ne siano* (come si legge nel n. 1 e nel n. 4), ovvero, *eccetto che ne sieno* (come si legge negli altri due) *derivate la morte o lesioni personali prevedute* nel n. 2 dell'art. 372 cod. pen., e in tal guisa le lesioni di cui al n. 1 dell'art. 375 (che sono appunto quelle non previste nel n. 2 dell'art. 372), erano comprese nel benefizio, anche se vi fosse concorsa l'aggravante del capoverso (offesa di più persone), per l'evidente ragione che anche in tal caso le lesioni rimangono estranee all'ipotesi del n. 2 dell'art. 372. Ne segue che, come il legislatore nei decreti precedenti concesse l'amnistia limitatamente bensì alle lesioni lievi, cioè a quelle contemplate dal n. 1 dell'art. 375, *ma anche nel caso che più fossero le persone offese* (aggravante del capoverso), così il legislatore dell'ultimo decreto, che ha esteso il benefizio a tutte le lesioni, anche cioè a quelle

Digitized by Google

prevedute nel n. 2 dell'art. 375, *non avendone espressamente eccettuato il caso dell'aggravante, ha fatto palese di avervelo voluto comprendere.*

« Che l'interpretazione contraria menerebbe all'assurdo di essersi voluto, sempre nello stesso tema di lesioni colpose, indulgere al caso più grave di cui al n. 2 dell'art. 375, punibile, anche senza l'aggravante del capoverso, con la detenzione da uno a venti mesi, e non al caso più lieve, contemplato al n. 1, e che pur se aggravato ai sensi del capoverso, è punibile con la minor pena, pure della detenzione, da tre giorni a sei mesi. Assurdo che risulterebbe anche per le stesse ed eguali lesioni riportate da più persone, le quali sarebbero comprese nella testuale disposizione dell'art. 4 del decreto in esame, ove costituissero altrettanti reati distinti, e sarebbero escluse dal benefizio se costituenti unico reato ai sensi del capoverso, mentre la gravità subiettiva e la pena stabilita dalla legge sono tanto maggiori nel primo caso a fronte del secondo.

« Nè potrebbe, a giustificare la differenza,

Digitized by Google

addursi la maggior gravità intrinseca ed il maggior allarme sociale che può destare il caso di pluralità di offesi anche lievemente, in confronto del caso di unica persona offesa, per quanto gravemente. Di fronte alla legge positiva il criterio di gravità di reati, sia per il danno immediato, sia per quello mediato ed allarme sociale, è dato dalla pena da essa stabilita, e non è pertanto possibile ritenere che tra le varie modalità dello stesso reato abbia il legislatore voluto punire più lievemente quella da lui ritenuta più grave intrinsecamente o per l'allarme sociale. Potrebbe ciò non di meno il potere esecutivo, nell'esercitare l'analoga prerogativa, concedere amnistia a casi più gravi escludendone altri più lievi, e ciò per alti e non indagabili e molto meno discutibili scopi; ma occorre che *chiaramente* ed *espressamente così disponga*, nè si può attribuirgli per induzione di avere sulla specifica gravità intrinseca dei reati, e sull'allarme sociale da essi prodotto, adottato un criterio diverso da quello risultante dalla rispettiva penalità stabilita dalla legge.

« Che infine non dee pretermettersi che,

Digitized by Google

nel dubbio, i sovrani benefizi debbano applicarsi nel senso più benigno e largo ».

Nella nota a questa dotta ed elaborata decisione si legge: « L'avv. TEODORO ATTALLA, pochi giorni dopo la pronunzia del supremo consesso e prima di conoscerne il motivato, dava alle stampe un opuscolo (*Una questione intorno alla recente amnistia*), dove sosteneva l'identica tesi ». Del quale modesto studio così parla la stessa *Rivista penale* alla successiva pag. 349: « Contro l'interpretazione del tribunale di Livorno (ricordata in principio) insorge *con convincenti argomenti* l'avv. ATTALLA, forte anche del responso della suprema corte 19 luglio 1907, in nota al quale ci siamo permessi di riprodurre in gran parte le argomentazioni di questo veramente pregevole studio ».

La *Giustizia penale* (vol. XIII, col. 1364), in nota alla stessa decisione della cassazione, osserva: « Questa interpretazione dell'art. 2 lett. *c* dell'ultimo decreto d'amnistia, *che anche a noi sembra la sola plausibile e corretta*, fu validamente propugnata su queste colonne dal nostro collaboratore avv. T. ATTALLA nel suo

Digitized by Google

scritto *Una questione intorno alla recente amnistia* ».

Il *Foro italiano* (vol. XXXII, parte seconda, col. 393) osserva in nota alla detta decisione: « In conformità ha deciso la suprema corte con la sentenza 1 agosto 1907, *Mungipunto* (inedita).

« Un altro argomento, a conforto della tesi accolta con la sentenza attuale, crediamo che possa desumersi da alcune disposizioni dello stesso decreto in esame. Questo alla lettera *a*. pure dell'art. 2, contemplando i delitti di duello, preveduti dall'art. 239, concede amnistia soltanto per quelli di cui al n. 3 (che cagionarono cioè soltanto lesioni lievi), e non fa cenno del capoverso dello stesso articolo, che aggrava la pena pel duellante che ingiustamente determinò il duello; come del pari all'art. 1 lett. *b* concede amnistia per i reati preveduti. fra gli altri, dall'art. 247 (apologia di delitti. ecc.) senza menzionare l'aggravante stabilita dalla legge 19 luglio 1904, n. 315, pel caso che siano commessi a mezzo della stampa. Or se non ostante tal silenzio non sarebbe possibile escludere dal beneficio il reato di cui

Digitized by Google

all'art. 239 n. 3, sol perchè vi concorra l'aggravante del successivo capoverso, o il reato di cui all'art. 247, sol perchè vi concorra l'aggravante di cui alla citata legge del 1904, altrettanto può e deve dirsi pei reati di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 375, accompagnati dall'aggravante contemplata nel capoverso relativo. E che al delitto di cui all'art. 247 cod. pen. debba applicarsi l'amnistia anche se accompagnato dall'aggravante di cui alla legge del 1904, è stato ritenuto senza discussione con la sentenza 2 agosto 1907, ric. Baraldi (*Riv. pen.*, LXVI, pag. 373), con la quale la Suprema Corte applicò d'ufficio in quel caso l'amnistia ».

La *Scuola positiva* (serie II, vol. 6, pagina 444), ricordando il citato studio sulla recente amnistia, scrive: « Per conto nostro concordiamo pienamente dal punto di vista legale con la tesi dell'ATTALLA che alla suprema corte fu propugnata anche da FERRIANI, in funzioni di P. M., perchè *indubitabilmente* l'ultima parte dell'art. 375 è strettamente connessa ai nn. 1 e 2 dell'articolo stesso, che costituiscono l'essenza della disposizione penale delle lesioni colpose; e poi, decidendo

Digitized by Google

altrimenti, andrebbe impunito l'imputato di violazione al solo n. 2, passibile di una pena da 1 a 20 mesi, mentre sarebbe punito l'imputato del n. 1 e ultima parte (quando più fossero le persone lese), passibile della minor pena da 1 a 6 mesi ».

E, finalmente, anche la *Rivista di discipline carcerarie* (anno XXXII, pag. 303) osserva : « Ma intorno all' interpretazione dell'ultimo decreto di amnistia è sorta subito una incertezza e una discrepanza di giudizii, alla quale auguriamo che abbia posto fine la sollecita sentenza dalla suprema corte ». E qui, riferendo i principali argomenti del ricordato scritto, aggiunge : « Checchè si pensi del sistema delle amnistie ed indulti per i reati comuni, riteniamo più convincenti i succitati argomenti, che non sono tuttavia i soli portati dall'avv. ATTALLA, e non abbiamo che da ricordare per analogia — e come studio dell'ultima parte dall'art. 375, in relazione specialmente ai numeri 1 e 2 dell'articolo stesso — la dottissima decisione della cassazione di Roma, relatore l'illustre PETRELLA (*Riv. pen.*, vol. XXXII, pag. 260), che diceva:

Digitized by Google

« In tema di lesioni personali colpose, *la circostanza di essere rimaste offese più persone non ha altro effetto che di esasperare la pena e senza per nulla influire sull'esercizio dell'azione penale* ».

Le riviste di diritto e di giurisprudenza, dunque, si sono pronunziate favorevoli in modo esplicito alla interpretazione stabilita dalla cassazione di Roma con la decisione 19 luglio 1907 e con le successive, già citate, 1 e 2 agosto; a cui deve aggiungersi quella recentissima del 21 settembre, con la quale la 2ª sezione della cassazione, ric. Ranieri, rel. SAVASTANO, ebbe a confermare la tesi accolta con la decisione 19 luglio 1907. Dopo ciò, era logico ed evidente che la giurisprudenza doveva seguire il positivo e ben ragionato insegnamento della suprema corte; ed infatti. subito la corte di appello di Roma, nella sentenza 23 luglio 1907, inedita, *Santipaolo* e *Tucci*, così decise: « Considerato che sia da applicarsi il decreto di amnistia 4 luglio, art. 2 lett. *d.* Infatti, per la ragione da cui muove il detto decreto, il beneficio si deve estendere anche al caso in cui siano rimaste offese più persone.

Digitized by Google

« Vero, che nel decreto si parla dei nn. 1 e 2, quasi si dovesse escludere l'ultima parte dell'articolo 375, ma una interpretazione restrittiva condurrebbe ad un trattamento niente giusto, poichè vedrebbesi amnistiato il fatto di colui che cagionò una gravissima lesione e passibile di pena fino a 20 mesi di detenzione, e non quello di chi fosse passibile di una pena fino a 6 mesi per lievi lesioni a danno di due persone.

« Adunque è necessità che il beneficio si estenda, senza .distinzione, anche ai casi preveduti nel capoverso dell'art. 375, il quale contiene un aumento delle pene, non altro ».

La corte di appello di Lucca, poi, il 26 settembre 1907, in causa Lamberti, non ammise neanche che si potesse più discutere sull'argomento in esame, perchè, stabilita la imputazione di *lesioni colpose gravi ai sensi dell'art. 375, n. 2 ed ultima parte* del codice penale, sulle richieste dello stesso pubblico ministero, così decise: « *Attesochè non sia il caso di scendere al merito, perchè i delitti imputati sono compresi fra quelli amnistiati col regio decreto* 4 luglio 1907. n. 388, DICHIARA ESTINTA L'AZIONE PENALE.

Digitized by Google

Concludendo, la suprema corte, la corte di appello di Roma e quella di Lucca e tutte le riviste sono favorevoli al principio che anche il capoverso dell'art. 375 rientra nel decreto di amnistia del 4 luglio. E così rimane e rimarrà unica ed isolata quell'ordinanza del tribunale di Livorno 16 luglio 1907, in principio ricordata, che volle negare la più larga, benigna ed evidente interpretazione del decreto di amnistia 4 luglio 1907; ma, come una rondine non fa primavera, così quella ordinanza non può fare davvero giurisprudenza. E specialmente dopo la pubblicazione dell'ultimo decreto di amnistia del 14 novembre 1907, che all'art. 1 lett. *f* concede amnistia pei delitti previsti dall'art. 375, n. 1 del codice penale, *purché non rimangano offese più persone.* È questo, come sopra osservai, lo stile consuetudinario dei decreti di amnistia, per cui, quando si è voluto escludere il benefizio si è detto esplicitamente, e quando non si è detto, ciò ha sempre significato che il benefizio non era escluso ed anzi era ammesso; apparendo quindi illegale ed arbi-

Digitized by Google

trario il volersi opporre alla volontà del sovrano, la quale dev'essere interpetrata in senso largo, benigno e liberale.

E ben si osservi che è lo stesso ministro di grazia e giustizia, l'illustre ORLANDO, il quale ha formato tanto il decreto del 4 luglio (più esteso nel benefizio dell'amnistia per la grande ricorrenza nazionale), come il più limitato decreto del 14 novembre; ed in quello del 4 luglio, concedendosi l'amnistia pei delitti dei nn. 1 e 2 dell'art. 375, non si volle escludere il capoverso del detto articolo; mentre nell'ultimo decreto, a pochi mesi di distanza, concedendosi l'amnistia pel solo n. 1 del citato articolo del codice penale, si è voluto escludere esplicitamente, *e perciò si è detto*, tale benefizio per l'ultima parte dell'articolo stesso.

E così ogni ulteriore questione sull'argomento può dirsi venuta a cessare, non dovendo preoccupare davvero quella ordinanza del tribunale di Livorno, ormai destinata esclusivamente agli archivi e non fra i migliori giudicati, che pur dottamente suole spesso pronunziare quel tribunale.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google